



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Renata Fermanelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1204/2018 R.G. promossa da:

STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO ORIZZONTE SALUTE (c.f. 01956510224), con il
patrocinio degli avv. CARLIN MONICA e BARACETTI ALESSANDRO (BRCLSN70B02L378U)
Indirizzo Telematico; POSTAL CRISTINA (PSTCST72E53L378W) VIA *SANTA MARIA
MADDALENA,12 38100 TRENTO; , elettivamente domiciliato in VIA *SANTA MARIA
MADDALENA N° 12 38122 TRENTO, presso il difensore avv. CARLIN MONICA

ATTORE

contro:

PIERINA MONTANARI (C.F. MNTPRN50P53E372C), con il patrocinio dell'avv. PEZZI DANILLO e
MAZZONI PAOLO (MZZPLA68P20C794V) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in
PIAZZA SAN GIOVANNI, 14 38017 MEZZOLOMBARDO presso lo studio dell'avv. PEZZI
DANILO

CONVENUTO

avente per oggetto: associazione e trattenuta in decisione all'udienza del giorno 3.7.19 sulle
seguenti

CONCLUSIONI

PARTE OPPONENTE:

come in atto di citazione ed in prima memoria ex art. 183 cpc; in via istruttoria, come da memorie ex
art. 183 co. 6 cpc nn. 2 e 3, con rigetto delle deduzioni e domande di controparte^[1]_{SEP}



PARTE OPPOSTA :

nel merito come in comparsa di costituzione e risposta ed in prima memoria ex art. 183 cpc; in via istruttoria, come da memorie ex art. 183 co. 6 cpc nn. 2 e 3

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'associazione professionale Orizzonte Salute-Studio Infermieristico associato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 25/11/17 dal giudice del lavoro del Tribunale di Trento per l'importo di euro 17.469,97, oltre accessori e spese, somma richiesta da Montanari Pierina a titolo di ripartizione degli utili e pagamento prestazioni per gli anni 2016 e 2017.

Esponneva l'associazione opponente di essere un'associazione di tipo professionale tra persone fisiche che svolgevano attività infermieristiche, iscritte nell'apposito albo, avente come scopo l'esercizio in forma associata della professione di infermiere; che l'opposta era associata all'associazione; che lo statuto dell'associazione prevedeva l'articolo 19 l'attivazione di un arbitrato irrituale in caso di controversie tra associati, aventi per oggetto l'interpretazione, validità ed esecuzione del contratto e tutte le controversie derivanti dal rapporto associativo, con conseguente improponibilità della domanda monitoria; che la domanda dell'opposta era improponibile per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita; che le somme già versate in favore dell'opposta, anche successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, costituivano l'intero importo dovuto in favore della stessa.

In via riconvenzionale deduceva la sussistenza di plurimi inadempimenti dell'opposta, la quale aveva posto in essere anche condotte di concorrenza sleale, cagionando danni all'associazione.

Chiedeva pertanto che fosse accertata l'improponibilità ovvero l'inammissibilità della domanda monitoria ovvero la carenza di giurisdizione/competenza del tribunale arditto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto; che fosse accertata l'infondatezza delle pretese creditorie di controparte



o, in subordine, che tali pretese fossero riconosciute in misura ridotta. In via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'opposta al risarcimento del danno quantificato in complessivi euro 5.000,00 quale danno conseguente all'inadempimento al contratto associativo ed euro 47.000,00 quale danno conseguente alla condotta di concorrenza sleale dell'opposta.

Quest'ultima si costituiva in giudizio, deducendo che la clausola arbitrale era nulla in quanto non rispondeva alle prescrizioni previste per tale clausola per la società semplice dall'articolo 34 D.L.vo n. 5/03, disciplina richiamata dall'articolo 4 dello statuto dell'associazione professionale; che la previsione dello statuto che stabiliva il ricorso all'arbitrato doveva ritenersi inefficace in quanto vessatoria e non sottoscritta specificatamente dall'interessata; che nelle controversie di lavoro l'arbitrato non poteva costituire l'unica procedura di risoluzione delle controversie, essendo lo stesso alternativo rispetto al giudizio ordinario; che nel caso di specie non era necessario l'espletamento della negoziazione assistita; che, sulla base del rendiconto inviato dalla stessa associazione professionale e relativo alle entrate ed alle uscite redatto per il 2016 e sulla base del prospetto relativo alla liquidazione delle spettanze mensili relative al 2017, detratti gli acconti ricevuti, sussisteva un suo credito di euro 14.969,97.

Negava di aver tenuto condotte inadempienti ovvero condotte integranti concorrenza sleale.

Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e comunque la condanna dell'associazione opponente al pagamento della somma che sarebbe stata accertata all'esito del giudizio. In via riconvenzionale chiedeva che fosse accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra sè e l'associazione opponente, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento dei corrispettivi maturati.

Con ordinanza di data 15.2.18 veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto

Con ordinanza di data 5/4/18 il giudice del lavoro disponeva il passaggio dal rito speciale al rito ordinario, ritenendo che il rapporto dedotto in giudizio non rientrasse tra quelli previsti dall'art. 409



c.p.c. e che la domanda riconvenzionale fosse inammissibile trattandosi di giudizio introdotto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo.

Si procedeva all'istruzione probatoria mediante l'acquisizione dei documenti.

Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3.7.19 .

* * * *

La domanda proposta in sede monitoria da Montanari Pierina deve ritenersi improponibile, essendo operante la clausola che prevede lo svolgimento di un arbitrato irrituale per tutte le controversie che riguardano il rapporto associativo.

Infatti l'articolo 17 dell'atto costitutivo (articolo 18 dello statuto) prevede che le controversie che dovessero insorgere tra gli associati aventi per oggetto l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del contratto e tutte le controversie derivanti dal rapporto associativo sono devolute in un collegio arbitrale da nominarsi con le seguenti modalità: un arbitro da ciascuna delle parti ed il terzo dagli arbitri così nominati e, in caso di disaccordo, nominato dal presidente della Camera di Commercio di Trento. Gli articoli richiamati stabiliscono che gli arbitri decidono secondo equità come amichevoli compositori e senza formalità di procedure, con lodo non impugnabile, salve le inderogabili norme di legge.

Parte opposta sostiene la nullità tale clausola in quanto non rispetta le prescrizioni dall'articolo 34 del D.L.vo n.5/03, valevole per le società semplici, sul rilievo che l' articolo 4 dello statuto prevede che l' associazione è regolata dalle disposizioni dell' atto costitutivo, dalle norme della società semplice in quanto applicabili e dalle norme di carattere tributario vigente.

Tale prospettazione difensiva deve ritenersi infondata, in quanto il richiamo alle norme che disciplinano la società semplice devono ritenersi operativo solamente con riguardo a quanto non sia specificatamente disciplinato dall'atto costitutivo e dallo statuto.



Deve ritenersi infatti che la disciplina prioritaria dell'associazione sia costituita dal contenuto del contratto associativo, che costituisce fonte primaria della sua organizzazione.

Sostiene inoltre l'opponente che la clausola che prevede il ricorso necessario ad un arbitrato sia inefficace avendo natura vessatoria e non essendo stata specificatamente da lei sottoscritta.

Anche tale tesi difensiva risulta infondata.

Sul punto si è già espressa la Suprema Corte, affermando (Cas. n. 8372/10) che "Lo **statuto** e l'atto costitutivo di un'**associazione** costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolati dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di **associazione**. Ne consegue che non può configurarsi, nei rapporti associativi, la presenza di un contraente più debole, meritevole della particolare tutela prevista per le clausole **vessatorie**, presupponendo, al contrario, la partecipazione ad un'**associazione** una comunanza di interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall'atto costitutivo, in funzione dei quali sono utilizzati tutti i mezzi disponibili".

Già in precedenza la Corte di Cassazione (Cass. n. 4351/93) aveva affermato che "L'efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (art. 1341, primo comma, cod. civ.) ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342, primo comma, cod. civ.), non già quando la clausola sia contenuta nello Statuto o nel Regolamento di un organismo sociale del quale il soggetto entri a far parte (nella specie, clausola compromissoria prevista all'art. 26 dello Statuto e all'art. 49 del Regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio"; in senso conforme cfr anche Trib. Milano 4.11.15).

Come correttamente evidenziato dal giudice del lavoro, risulta inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Montanari Pierina. Infatti costituisce costante orientamento della Suprema Corte (da ultimo Cass. n. 5415/19) il principio secondo cui "Nell'ordinario giudizio di cognizione, che



si instaura a seguito dell'**opposizione a decreto ingiuntivo**, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare **domande** diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una **riconvenzionale** formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di **domanda riconvenzionale**".

Nel ricorso per decreto ingiuntivo Montanari Pierina esponeva di aver maturato un credito in forza del riparto degli utili per l'anno 2016 e per le prestazioni svolte nell'anno 2017; dal contenuto nella domanda monitoria era evidente pertanto che fonte del credito preteso da Montanari Pierina era il rapporto associativo (diversamente peraltro non si comprende la pretesa di partecipare agli utili).

Non solo la domanda riconvenzionale diretta a qualificare il rapporto intercorso dalle parti come rapporto di lavoro subordinato è inammissibile, per le ragioni dette, ma è anche inammissibile in quanto tardivamente proposta, posto che la domanda del creditore viene cristallizzata in fase molitoria.

In ogni caso tale domanda risulta evidentemente infondata.

Infatti (Cass. n. 20002/04) "L'elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di **lavoro subordinato** e a differenziarlo da altri tipi di rapporto (quali quello di **lavoro** autonomo, la società o l'**associazione in partecipazione** con apporto di prestazioni lavorative) è l'assoggettamento del **lavoratore** al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di **lavoro**, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e che il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anché esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del **lavoratore** nell'organizzazione aziendale. Peraltro, la qualificazione formale del rapporto effettuata



dalle parti al momento della conclusione del contratto, pur non essendo decisiva, non è tuttavia irrilevante e pertanto, qualora a fronte della rivendicata natura **subordinata** del rapporto venga dedotta e documentalmente provata l'esistenza di un rapporto di **associazione in partecipazione**, l'accertamento del giudice di merito deve essere molto rigoroso (potendo anche un associato essere assoggettato a direttive e istruzioni nonché ad un'attività di coordinamento latamente organizzativa) e non trascurare nell'indagine aspetti sicuramente riferibili all'uno o all'altro tipo di rapporto quali, per un verso, l'assunzione di un rischio economico e l'approvazione di rendiconti e, per altro verso, l'effettiva e provata soggezione al potere disciplinare del datore di **lavoro**".

Nel caso in esame i capitoli di prova orale nn. 14 e 17 dell'opposta risultano inidonei a provare l'assoggettamento dell'opposta ad uno stringente potere di direzione ed organizzazione del proprio lavoro .

Tali capitoli di prova sono anche generici in quanto non viene individuato il soggetto che avrebbe indicato i turni da eseguire e le modalità di esecuzione della prestazione (si fa riferimento genericamente alla Orizzonte Salute, associazione alla quale la stessa Montanari è associata ed alla assunzione delle relative decisioni partecipa ovvero al consiglio direttivo, composto in maggioranza degli stessi associati, come risulta dall'articolo 8 dello statuto).

Anche i capitoli 15 e 16 della memoria istruttoria di data 9/7/18 risultano inammissibili in quanto irrilevanti, posto che la necessità di motivare le assenze dal lavoro o di giustificare le assenze di malattia è compatibile con l'organizzazione dell'associazione che comunque svolge la propria attività coordinando le prestazioni di lavoro conferite dagli associati.

Pertanto il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.

L'improponibilità della domanda dell'associata Montanari necessariamente si estende anche alle domande riconvenzionali dell'associazione riguardanti esse stesse controversie relative al rapporto associativo



La reciproca soccombenza giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, mentre l'ulteriore metà viene posta a carico dell'opposta, prevalentemente soccombente nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.55/14.

P. Q. M.

Il tribunale di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 25/11/17 dal giudice del lavoro del Tribunale di Trento per l'importo di euro 17.469,97 su istanza di Montanari Pierina;
- 2) dichiara improponibili le domande riconvenzionali proposte dall'associazione professionale Orizzonte Salute-Studio Infermieristico Associato e da Montanari Pierina;
- 3) compensa per ½ le spese di lite e condanna Montanari Pierina al rimborso in favore dell'associazione professionale Orizzonte Salute-Studio Infermieristico Associato dell'ulteriore metà delle spese di giudizio, liquidate, nella misura da rimborsare, in € 156,50 per esborsi, in € 810,00 per la fase di studio, € 573,50 per la fase introduttiva, € 430,00 per la fase istruttoria, € 1.383,50 per la fase decisoria, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti.

Così deciso in Trento, lì 27.1.20.

Il giudice
(dott. Renata Fermanelli)

